



Comune di Redavalle

PROVINCIA DI PV

ORDINANZA

N. 9 DEL 23/12/2025

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E SIMILI ARTIFICI ESPLODENTI, NEL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 06 GENNAIO 2026, NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

PREMESSO che nelle giornate di fine anno ed in particolare nella notte di capodanno si possono verificare episodi di disturbo e turbativa della quiete delle persone, danni alle persone e danneggiamenti a cose, mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi, con conseguenze che creano turbative alla civile convivenza;

PREMESSO altresì che le predette condotte sono oggetto di ripetute lamentele dei residenti, e più in generale dei cittadini e rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita, di cui agli abitanti delle aree interessate devono godere soprattutto in orario notturno, nell'ambito della comunità, che determinano pertanto una evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

CONSIDERATO:

- che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, edifici...), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico in un periodo in cui sono già considerevoli tali concentrazioni nocive;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare l'utilizzo di petardi e simili artifici esplodenti nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, nel periodo dal 30 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI l'art. 703 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 544 del Codice Penale "maltrattamento degli animali";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

E' vietato utilizzare petardi e simili artifici esplodenti, nel periodo dal 30 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500.00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione della somma di € 100.00;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto.

L'inottemperanza verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori.

DISPONE

Le Forze dell'Ordine sono demandate a far osservare le disposizioni della presente Ordinanza. La presente Ordinanza, comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Ai fine dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso al sig. Questore di Pavia, al Comando Compagnia Carabinieri di Stradella, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.

Il Responsabile
Firmato digitalmente
Anelli Raffaella